



Lex, Com & Labor

La traccia

Il diciannovenne Caio conosce su facebook la tredicenne Mevia e tra i due inizia una fitta corrispondenza via chat, senza che mai avvenga un incontro effettivo.

Caio, dopo qualche tempo, chiede a Mevia di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime. Mevia gli invia le foto richieste e, a sua volta, chiede a Caio di inviarle qualche foto in cui anch'egli sia nudo.

Caio Le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip: foto che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere.

La madre di Mevia, avendo per caso scoperto sul computer della ragazza la fitta corrispondenza intercorsa con Caio e le foto che i due si erano scambiati, denuncia il giovane.

Successivamente anche Sempronio, avendo appreso dalla stampa locale che Caio aveva inviato a Mevia la foto che Lui aveva vietato di diffondere, denuncia l'amico.

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso.

Soluzione

Il caso di specie richiama i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico oltre che le fattispecie criminose che derivano dalla diffusione illecita dell'immagine altrui.

Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p. è un reato comune a dolo generico.

Il reato in esame è qualificato come plurioffensivo, in quanto la condotta incriminata è in grado di ledere oltre la libertà psico-fisica del minore, anche la collettività ed il costume sessuale.

La ragione della suddetta considerazione, sta proprio nell'elemento oggettivo del reato, poiché la condotta incriminata prevede lo sfruttamento sessuale del minore per realizzare, diffondere materiali di natura pornografica, nonché nell'indurre persone minorenni a esibirsi in spettacoli di natura sessuale per trarne profitto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o comunque dei suoi organi sessuali per scopi di carattere erotico.

Al secondo comma viene incriminato il commercio del materiale pedopornografico, per cui esso si consuma quando l'agente effettua tante cessioni da poter realizzare un vero e proprio mercato della pornografia minorile.

Oltre che all'ipotesi della vendita, è punito anche il cosiddetto "childgrooming", ossia la diffusione di materiale pedopornografico per adescare minori.

La diffusione o distribuzione può avvenire in qualsiasi modalità, anche telematica.



Lex, Com & Labor

E' punita altresì la semplice cessione o trasferimento a titolo gratuito del materiale pedopornografico.

In ogni caso per il delitto in esame si ritiene configurabile il tentativo

La distinzione con il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 quater c.p. non si basa sul pericolo concreto di diffusione, bensì, esclusivamente, sull'identità del soggetto che tale materiale abbia realizzato, di talché se colui che detiene il materiale pornografico ne è anche il produttore si applicherà, stante la clausola di riserva di esordio del reato di cui all'art. 600 quater c.p., il solo reato di produzione di materiale pornografico, viceversa, se il materiale è detenuto da soggetti diversi dal produttore troverà applicazione il solo art. 600 quater c.p.

Avuto riguardo alle fattispecie criminose derivanti dalla diffusione illecita dell'immagine altrui va considerato il reato di recente introduzione di cui all'art. 612 ter c.p.

Il reato trova la sua collocazione sistematica nella sezione III, titolo XII, libro II c.p., tra i delitti contro la libertà morale della persona.

Anche, la norma in esame può essere considerata una fattispecie plurioffensiva, tendendo la stessa alla protezione di beni giuridici quali l'onore, il decoro, la reputazione e la privacy, in particolare quella attinente alla dimensione sessuale, la quale è senza dubbio una delle sfere più intime della natura umana.

La norma si apre con una clausola di riserva che fa salva l'applicazione dei reati puniti più gravemente rispetto ai quali si pone dunque come fattispecie sussidiaria, come appunto il citato delitto di cui all'art. 600-terc.p.

Sotto il profilo oggettivo, il reato si consuma quando l'agente, invia, consegna, pubblica o diffonde video o immagini a sfondo sessualmente esplicito, senza che vi sia il consenso di coloro che ivi sono rappresentati.

La pena, in questo, è della reclusione da uno a sei anni unitamente alla multa da 5.000 a 15.000 Euro. Il secondo comma dispone l'applicazione della stessa pena prevista per il primo comma anche a chi riceve o acquisisce immagini o video a tema sessuale, cui consegue la diffusione senza il consenso delle persone alle quali il contenuto si riferisce ed "al fine di recare loro nocumento".

Sono previste aggravanti quando l'agente sia un soggetto cosiddetto qualificato, ossia il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; quando il fatto è commesso mediante l'uso di strumenti informatici o telematici; e infine quando il fatto sia commesso nei confronti di una persona che si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica ovvero di una donna in stato di gravidanza.

La disposizione si chiude con il quinto comma che prevede la citata fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, proposta entro il termine di sei mesi dal giorno della notizia che costituisce reato.

La remissione della querela può essere effettuata solo in sede processuale.

Laddove non sussistesse tale fattispecie, in quanto le immagini diffuse non risultino sessualmente esplicite potrebbe configurarsi il reato di cui all'art. 167 d.lg. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione anche un privato cittadino che sia, anche solo occasionalmente, venuto a conoscenza di un dato sensibile rientra tra i titolari deputati, ad assumere



Lex, Com & Labor

le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, sicché, ove indebitamente lo diffonda, risponde del reato di trattamento illecito di dati di cui al citato art. 167.

Va detto, però, che il citato reato presuppone il dolo specifico, e quindi che tale diffusione deve avvenire allo scopo di trarne un profitto per sé o per altri, oppure per procurare un danno alla persona interessata.

Le considerazioni sinora edotte ineriscono il caso di specie.

Caio, diciannovenne, dopo una fitta conversazione via chat, chiede a Mevia, tredicenne, di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime.

Mevia gli invia le foto richieste e, a sua volta, chiede a Caio di inviarle qualche foto in cui anch'egli sia nudo.

Caio le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip.

Va precisato, però, che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere la suddetta foto.

Per entrambe le vicende narrate, ovvero la ricezione delle foto di nudo inviate da Mevia, e la diffusione delle foto in slip che ritraevano anche Sempronio, Caio è stato denunciato.

Orbene, nel primo caso, risulta chiaro, alla luce delle considerazioni svolte che non sussiste il reato di cui all'art. 600 ter c.p., in quanto non è Caio l'autore delle predette foto di nudo.

Per ragioni non dissimili non sarebbe configurabile neanche il reato di cui all'art. 600 quater c.p.

Entrambi i reati citati, infatti, pongono l'accento sull'utilizzo strumentale del minore, come fosse un mezzo più che una persona.

Da qui la necessità che la condotta, nella specie lo scatto delle immagini, sia posta in essere da un terzo per essere punibile.

Nel caso in cui il materiale sia realizzato dallo stesso minore, in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto, manca un elemento costitutivo del reato.

Tale impostazione è stata altresì confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n.11675/2016 secondo cui non si configurano i delitti di cui all'art. 600 ter c.p. e 600 quater c.p. nell'ipotesi in cui un soggetto trasmette ad altri immagini riprese in autoscatto direttamente dal minore, cedute dallo stesso volontariamente.

Ai fini di verificare, invece, se sia configurabile il reato di cui all'art. 612 ter c.p. va preso in considerazione l'oggetto della condotta, ovvero, video o immagini a "contenuto sessualmente esplicito", che siano destinati a rimanere privati.

Dalla terminologia utilizzata, emerge l'intenzione del legislatore di utilizzare una formula ampia che sia in grado di adattarsi all'evolversi del comune sentimento sociale, determinato in base al periodo storico e ai valori culturali della società di riferimento.

Orbene, se ci si riferisce all'*Id quod plerumque accidit*, facendo anche un parallelo con la definizione di pornografia minorile richiamata all'art. 600 ter c.p., è possibile affermare che l'immagine di due maggiorenni ubriachi e in mutande ad una festa non rientra nell'accezione di contenuto sessualmente esplicito, e in tal senso non sarebbe configurabile il fatto tipico di cui all'art. 612 ter c.p.



Lex, Com & Labor

A ciò si aggiunge che, come specificato, il predetto reato è perseguibile a querela, e pertanto non sarebbe procedibile nel caso di specie laddove Sempronio si sia limitato unicamente a denunciare Caio ai sensi dell'art. 333 c.p.p.

Non sarebbe neanche configurabile il citato reato di cui all' art. 167 del codice della privacy, non sussistendo il dolo specifico, avendo Caio trasferito l'immagine che lo ritraeva con Sempronio non con finalità di profitto né per procurare un danno all' amico, ma solo per assecondare la richiesta di Mevia.

In conclusione, è possibile concludere affermando l'insussistenza dei reati oggetto di disamina; e pertanto una possibile difesa avverso eventuali accuse mosse nei confronti di Caio potrebbero sostanziarsi nella richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste.



Lex, Com & Labor